



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione n. 00026

del 30/10/2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica**

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE
----------------	---

L'anno **duemiladodici**, addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1	MARTINI PIETRO	SI	
2	RAI MAURO	SI	
3	NARBONI FABRIZIO	SI	
4	ALBASI ANDREA	SI	
5	CROCI RITA	SI	
6	MAFFI PAOLO	SI	
7	CONTI GIOVANNA	SI	
8	POGGI IVANO	SI	
9	GAZZOLA EMILIO	SI	
10	FOSSATI ROBERTO		SI
11	CHIAPPA MICHELE		SI
12	POLENGHI GIROLAMO	SI	
13	ROSSI ENRICO	SI	
14	FACCINI CLAUDIO	SI	
15	SILIGARDI ANDREA	SI	
16	CASTIGNOLI VALTER	SI	
17	MANSTRETTA GIORGIO	SI	

TOTALI:

15

2

Partecipa il Segretario Comunale dott. **ADRIANO FERDENZI**

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **PIETRO MARTINI** in qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Alle ore 18,43: presenti 15 assenti 2: Fossati, Chiappa.

Il Sindaco introduce e dà la parola all'Ass. Poggi che illustra in breve l'argomento in oggetto già esaminato dalla competente Commissione Consiliare.

Aprire quindi la discussione - Intervengono i signori:

- Castignoli: afferma che sarebbe stato più opportuno differenziare tra gli alloggi sfitti e quelli no; annuncia pertanto di astenersi.

A questo punto più nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31 ottobre 2012;

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consentiva comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

VISTO altresì l'art. 9, comma 3, del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, che fissa il termine per l'approvazione del regolamento e la determinazione delle tariffe per l'anno 2012 al **31 ottobre 2012**;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell' art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267;

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi

SENTITO il parere del Segretario Generale Convenzionato sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti normativi comunali;

VISTO il D. LGS. n. 267/2000;

Esperita la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N. 15	
- Astenuti	N. 5	Rossi, Faccini, Siligardi, Castignoli, Manstretta
- Votanti	N. 10	
- Voti favorevoli	N. 10	
- Voti contrari	N. //	

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto di n. 13 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti	N. 15	
- Astenuti	N. 5	Rossi, Faccini, Siligardi, Castignoli, Manstretta
- Votanti	N. 10	
- Voti favorevoli	N. 10	
- Voti contrari	N. //	

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.

.../....

COMUNE DI RIVERGARO

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/10/2012

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE
---------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell' art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267


PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Rivergaro, 23 ottobre 2012

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CONVENZIONATO

dott. Adriano Ferdanzi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Rivergaro,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Achille Menzani

COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

- **Approvato con delibera di C.C. n. del**

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Assimilazioni delle abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti e da cittadini italiani residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 3
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Non si procede ad accertamento del maggior valore qualora il contribuente abbia tempestivamente versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili e/o versato l'imposta in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 4
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
3. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Art. 5
Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili, e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6
Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà, di altro diritto reale o in qualità di locatario finanziario.

Art. 7
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, ed ai sensi del vigente Regolamento Comunale.
3. Lo stato di inagibilità o inabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del richiedente;
 - b) da parte del richiedente, mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato;
 - c) da parte del richiedente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in questo caso è facoltà del Comune verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno, e le relative spese saranno poste a carico del contribuente qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, fate salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.
4. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al comma precedente, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
5. In ogni caso la riduzione di imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata accertata l'inagibilità o inabilità del fabbricato da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi del comma 3, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 8
Versamenti

1. L'imposta non è versata qualora l'importo della stessa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se:
 - a. effettuati da un contitolare per conto degli altri;
 - b. effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione.

Art. 9
Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 (duevirgolacinque) punti percentuali.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera la misura minima disciplinata dall'articolo 8, comma 1.

Art. 10
Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8, comma 1.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 11
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'ulteriore applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione della domanda. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto

disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 13

Entrata in vigore del regolamento


1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto :


IL PRESIDENTE
(Pietro Martini)



IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul Sito del Comune di Rivergaro all'indirizzo:
www.comune.rivergaro.pc.it nella Sezione "Albo Pretorio on Line" per quindici giorni consecutivi.

Rivergaro, li .. 5 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on Line.

Rivergaro, li

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)
